



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 14 del 28/04/2021

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell'anno 2021 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 21.00 in videoconferenza presso la piattaforma webex (ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 133 del 24.03.2020), convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 Consiglieri:

BIAGI ANDREA
BIANCHINI GIANLUCA
CARATTOZZO MASSIMO
CENERINI FABIO
CERAGIOLI ENZO
CIDALE BARBARA
CORBANI EMANUELE
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO
FRASCATORE MARCO
GUERRI GIULIO

LIGUORI LUIGI
LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO
MELLEY GUIDO
NOBILI DINA
PAITA FEDERICA
PECUNIA FEDERICA
PERACCHINI PIERLUIGI
RAFFAELLI MARCO
TARABUGI MARCO
TEJA OSCAR
VATTERONI SIMONE
VIVIANI LORENZO

Risultano assenti i Consiglieri:

COSTA ANDREA
MESSURI PAOLO
SACCONE PATRIZIA

Risultano giustificati i Consiglieri

CENTI ROBERTO

Numero proposta 15

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli Assessori:

BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
FRIJIA MARIA GRAZIA
GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
GIORGI GIULIA
IVANI FILIPPO
PIAGGI LUCA
PESERICO GIACOMO

BILANCIO E POLITICHE DELLE ENTRATE

Visto il comma 792 della legge di Bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto la possibilità di accelerare la procedura di riscossione coattiva dei tributi locali attraverso l'utilizzo dell'accertamento esecutivo;

Considerato che attraverso l'accertamento esecutivo gli enti impositori locali avranno la possibilità di notificare un unico atto avente la doppia valenza di avviso di accertamento e titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale ex R.D 639/1910); per cui, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni) l'ente impositore sarà legittimato ad iniziare da subito la procedura di riscossione forzata finalizzata al recupero del credito tributario previa notifica degli atti esecutivi in senso stretto (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis; pignoramenti mobiliari, immobiliari) previa attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del DPR n°602/1973 proprio come avviene già per i tributi erariali riconducibili all'Amministrazione finanziaria.

Valutata l'opportunità, per una questione di equità fiscale e di aumento della tax compliance di introdurre la sanzione per tardivo o omesso versamento pari al 30% della somma dovuta e non versata anche per le entrate patrimoniali per le quali la sanzione per tardivo o omesso versamento non sia disciplinata;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.".

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere all'approvazione delle modifiche al vigente "Regolamento Generale delle Entrate del Comune della Spezia" riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Su proposta della Giunta;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il Decreto Legge n. 41/2021 che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2021 dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Preso atto di quanto precede;
- ✓ Entrano i Consiglieri Messuri e Costa (*presenti 31*);
- ✓ Escono i Consiglieri Raffaelli, Del Turco, De Muro, Pecunia, Nobili, Melley, Forcieri, Lombardi, Manfredini, Liguori, Erba (*presenti 20*);
- ✓ Sentito l'intervento dell'Assessore Giacomo Peserico che illustra congiuntamente le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno;
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: prendono la parola i Consiglieri: Teja, Cozzani, Caratozzolo;
- ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo (*presenti 19*);
- ✓ Seguono gli interventi del Sindaco Pierluigi Peracchini, dei consiglieri Messuri, Vatteroni, Cenerini, Corbani, Costantini, Frascatore, Costa;
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Udità la replica dell'Assessore Giacomo Peserico;
- ✓ Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto;
- ✓ Prende la parola la consigliera Paita;
- ✓ Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni, che hanno luogo per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale;

Al termine della votazione per appello nominale, la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 19 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 1

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d'Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare

Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri;
(Astenuti:Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l'Italia)

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune della Spezia approvato con DCC n. 24 del 18/07/2004 e s.m.i come specificato in allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, per appello nominale, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 19 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d'Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l'Italia); Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri.)

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

Modifiche al vigente Regolamento Generale delle Entrate

REGOLAMENTO ANTE MODIFICA	REGOLAMENTO NUOVA VERSIONE
Art. 13 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Art. 13 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
<p>1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse quali: versamento in contanti, versamento in conto corrente postale o bancario, versamento tramite carta di credito o bancomat, tramite rete informatica, tramite delega bancaria.</p> <p>2. In caso di pagamento mediante bonifico bancario ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.</p> <p>3. Nel caso di versamento tramite assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, a condizione che vada a buon fine.</p> <p>4. Il procedimento di riscossione indicato nei precedenti commi non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.</p>	<p>1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse quali: versamento in contanti, versamento in conto corrente postale o bancario, versamento tramite carta di credito o bancomat, tramite rete informatica, tramite delega bancaria.</p> <p>I pagamenti delle entrate dovute al Comune a qualsiasi titolo devono essere effettuati alle prescritte scadenze.</p> <p>2. In caso di pagamento mediante bonifico bancario ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.</p> <p>Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema “pagoPA” che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.</p> <p>3. Nel caso di versamento tramite assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, a condizione che vada a buon fine.</p> <p>Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.</p> <p>4. Il procedimento di riscossione indicato nei precedenti commi non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.</p>

Art. 15 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute al Comune sono calcolati interessi pari a due punti percentuali sopra il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Sulle somme dovute al contribuente sono dovuti i medesimi interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15 – SANZIONI E INTERESSI

1. Sulle somme dovute al Comune sono calcolati interessi pari a due punti percentuali sopra il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

~~2. Sulle somme dovute al contribuente sono dovuti i medesimi interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento.~~

Sulle somme dovute al contribuente afferenti le entrate tributarie sono dovuti i medesimi interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento. Con riferimento alle entrate extra tributarie sulle somme dovute al contribuente gli interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento, sono dovuti solamente nel caso in cui il versamento eccedente sia dovuto ad errore ascrivibile al Comune.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia e, di norma, quantificate nei regolamenti di ciascuna entrata tributaria.

4. Le sanzioni relative alle entrate extra tributarie, ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sono comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente, salvo specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di ciascuna entrata extra tributaria. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE	SANZIONE		
	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati

5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal Comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910.

2. Il soggetto gestore può, a proprio carico, affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al D.Lgs. 112/99 sulla base della convenzione accessoria di cui all'art.3 dello stesso decreto.

3. A decorrere dalla fase dell'ingiunzione, l'aggio dovuto al soggetto gestore delle entrate comunali sarà a carico del debitore:

- a) nella misura pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
- b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 600 euro.

Art. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal Comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso **l'accertamento esecutivo**. ~~l'ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910.~~

2. Il soggetto gestore può, a proprio carico, affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al D.Lgs. 112/99 sulla base della convenzione accessoria di cui all'art.3 dello stesso decreto.

3. A decorrere dalla fase **dell'accertamento esecutivo** ~~dell'ingiunzione~~, l'aggio dovuto al soggetto gestore delle entrate comunali sarà a carico del debitore:

- a) nella misura pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
- b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 600 euro.

Sono fatte salve eventuali norme speciali di ripartizione dell'aggio già previste per particolari tipologie di entrata.